



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
Provincia di Bergamo

***CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'INSEDIAMENTO ED AL TRASFERIMENTO
DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE***

(l. 24 Dicembre 2003 n. 30)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 dell'11/04/2006

ANALISI

1. Finalità ed implicazioni della nuova normativa regionale

La legge della Regione Lombardia n. 30/2003 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” è stata emanata avvalendosi delle competenze legislative in materia di attività commerciali, attribuite in via esclusiva alle Regioni dalla riforma dell’art. 117 della Costituzione. Si tratta, quindi, del primo atto normativo regionale, in tale materia, che non ha carattere attuativo o integrativo di una legge nazionale. In seguito la legge regionale è stata resa pienamente operante con la D.g.r. n. 17516 del 17 maggio 2004, che ha definito gli “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, e dalle successive circolari 31 del 24 luglio 2004 e 17 del 4 aprile 2005.

Il nuovo quadro normativo presenta elementi innegabilmente innovativi rispetto alle disposizioni vigenti in precedenza – la legge n. 287/1991, modificata dalla legge n. 25/1996 ed integrata dal DPR 13 dicembre 1995 – in quanto:

- ai fini del rilascio dell’autorizzazione è definita un’unica tipologia di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, superando la precedente classificazione in quattro tipologie che comportava elementi di rigidità nella separazione tra ristorazione, somministrazione di bevande, alcoliche o non alcoliche, ed esercizi con prevalente attività di svago: una rigidità che appariva anacronistica, a fronte dell’evoluzione in atto nel settore degli esercizi pubblici, caratterizzata da una crescente diversificazione tipologica e dall’accentuata tendenza alla commistione di funzioni. L’articolazione delle attività svolte per la somministrazione di alimenti e bevande è messa in evidenza dalla classificazione regionale delle diverse tipologie, definita dall’art. 6 del documento di indirizzo, classificazione che ha, comunque, valore solo per i fini di monitoraggio del sistema;
- le competenze consultive delle Commissioni comunali o intercomunali sono meglio precisate e riguardano la programmazione dell’attività dei pubblici esercizi, la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, la determinazione degli orari di esercizio ed i turni di apertura;
- la programmazione nel rilascio delle autorizzazioni è basata su due livelli: un documento di indirizzi regionali cui deve fare riferimento la programmazione a livello comunale, che definisce i criteri relativi al rilascio di nuove autorizzazioni ed al trasferimento di esercizi nel territorio comunale. La metodologia della programmazione non implica scelte urbanistiche come nelle vigenti procedure di programmazione in materia di commercio al dettaglio, ma si richiama alle procedure già usate nel settore dei pubblici esercizi – indirizzi numerici, divisione del territorio in zone, distanze (peraltro solo per esigenze motivate in situazioni definite dagli indirizzi regionali) - escludendo i vincoli previsti da normative precedenti, quali le superfici minime o i contingenti di superfici;
- per il rilascio delle autorizzazioni devono essere definiti dei “criteri” e non dei “parametri” come stabiliva la legge n. 287: un indirizzo più pragmatico, che supera una dizione che aveva generato l’adozione di rapporti numerici di scarsa o nulla attendibilità;
- l’art. 1 della legge e l’art. 11 degli indirizzi regionali definiscono le finalità perseguite dalla nuova normativa, ponendo in particolare rilievo l’esigenza di un corretto rapporto con il sistema urbano sia in termini di equilibrio territoriale sia in termini di tutela delle condizioni ambientali, richiedendo la rispondenza del locale ai requisiti definiti dalle norme in materia di impatto acustico ed ambientale e rinviando alle norme urbanistiche per la dotazione di parcheggi;

- per i comuni montani e per quelli con meno di 5.000 abitanti, o per le loro frazioni, se sprovvisti di attività di somministrazione non vi sono vincoli al trasferimento degli esercizi se questi concorrono a rendere più efficiente il servizio ai consumatori.

Le procedure di programmazione, come definite dalla normativa regionale, comportano un approccio globale, fondato su una precisa valutazione di tutti gli aspetti connessi al rapporto tra localizzazione degli esercizi pubblici e qualità ambientale.

Con approccio globale s'intende un metodo di lavoro che porta a definire le potenzialità di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti o bevande sulla base di un'analisi che metta in evidenza il rapporto domanda / offerta di tali servizi, il loro articolarsi nel territorio comunale, le interrelazioni tra pubblici esercizi e qualità ambientale, le implicazioni sociali connesse alla presenza dei pubblici esercizi.

2. La metodologia di lavoro

L'art. 11 degli indirizzi regionali indica con precisione gli elementi di riferimento per un'analisi preliminare, a supporto della definizione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni a nuovi esercizi e di autorizzazioni al trasferimento di esercizi esistenti. Gli elementi di analisi definiti dalla normativa regionale possono essere integrati e sviluppati con un'indagine complessiva che comprende:

- **analisi della domanda** di attività per la somministrazione di alimenti e bevande sulla base della popolazione residente e di quella fluttuante (turisti, pendolari, transito sulla viabilità primari e simili), della dinamica demografica e delle caratteristiche della domanda potenziale (età, condizione socio-economica, composizione professionale e altro), della sua articolazione territoriale, evidenziando la presenza di unità ambientali da valorizzare, dell'evoluzione dei consumi;
- **analisi dell'offerta** globale del sistema di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, formulata esaminando la localizzazione nel territorio comunale degli esercizi pubblici, la loro funzione nel sistema urbano, le tipologie come definite dagli indirizzi regionali;
- **esame delle tendenze evolutive** nella localizzazione dei pubblici esercizi, riferite almeno all'ultimo quinquennio, e valutazione delle conseguenti ricadute al fine di disporre di elementi reali per la definizione di un conveniente assetto a scala comunale e nelle articolazioni per unità ambientali;
- **confronto tra domanda e offerta** per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- **analisi delle caratteristiche della mobilità urbana**, in accordo con il Piano urbano del traffico, se vigente, con la verifica delle interazioni e delle criticità esistenti nel rapporto tra i flussi di veicoli connessi all'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, il sistema di mobilità complessivo nel territorio comunale e la disponibilità di aree a parcheggio connesse alle strutture commerciali al dettaglio;
- **indagine sul sistema urbano** in funzione del rapporto con il sistema dei pubblici esercizi, che comporta:
 - la valutazione del loro rapporto con il **centro storico**;
 - la valutazione del **rapporto esistente con gli insediamenti residenziali** e degli squilibri di tale rapporto all'interno del territorio comunale;
 - la presenza di **insediamenti dismessi** che possano essere oggetto di un recupero per funzioni commerciali o miste e delle previsioni di intervento connesse alle aree di sviluppo.

Dalla fase di analisi, che consente di mettere in evidenza la presenza e l'entità di elementi di criticità esistenti o connessi a possibili tendenze evolutive, si perviene all'indicazione delle linee da adottare per lo sviluppo del settore, relative a:

- la definizione dei criteri per l'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- la normativa per la regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla gestione amministrativa del settore degli esercizi pubblici.

3. La domanda per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

La **dinamica demografica** verificatasi nell'ambito del territorio comunale costituisce il primo elemento da considerare nell'analisi delle caratteristiche della domanda per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto elemento base per formulare ipotesi relative all'evoluzione futura.

I dati relativi alla variazione della popolazione residente nel periodo 1991 – 2004 mostrano come una leggera tendenza all'incremento della popolazione residente, dato che il numero di abitanti è passato da 3.161 al censimento del 1991 a 3.379 alla fine del 2004. Pur essendo positiva l'evoluzione demografica risulta inferiore alla dinamica registrata nell'ambito del territorio provinciale, dato che in Provincia di Bergamo la popolazione è aumentata, nell'arco di tempo considerato, del 9,1 per cento contro l'incremento del 6,9 per cento a Castione della Presolana.

Tab.1 – Dinamica demografica 1991 – 2004

	<i>Castione della Presolana</i>		<i>Prov. Bergamo</i>	
	<i>abitanti</i>	<i>n. indice 1991=100</i>	<i>abitanti</i>	<i>n. indice 1991=100</i>
1991	3.161	100,0	932.104	100,0
2001	3.290	104,1	973.559	104,4
2002	3.324	105,2	986.924	105,9
2003	3.325	105,2	1.003.808	107,7
2004	3.379	106,9	1.017.131	109,1

L'analisi delle componenti della dinamica demografica mette in evidenza che le variazioni della popolazione sono state determinate prevalentemente dal saldo migratorio (iscritti – cancellati), che ha determinato un aumento di 87 abitanti nel periodo 2001 – 2004; tuttavia anche la componente naturale (nati – morti) ha fatto registrare un saldo positivo di buona entità, con un apporto pari a circa un quinto dell'incremento demografico complessivo.

Tab. 2 – Variazione anagrafica della popolazione residente 2002 – 2004

	<i>Saldo naturale</i>	<i>Saldo migratorio</i>	<i>Totale</i>
2001	7	6	13
2002	5	25	30
2003	7	6	13
2004	4	50	54
Saldo 2001-2004	23	87	110

Tale dinamica demografica non consente di formulare previsioni di una significativa evoluzione della domanda determinata dall'entità della popolazione residente. Nelle elaborazioni statistiche regionali, finalizzate alla previsione della popolazione residente nei comuni lombardi, la popolazione al 2006 ed al 2011 è stimata su valori sostanzialmente stabili (3.270 abitanti al 2011).

Tuttavia nella realtà di Castione della Presolana è la **domanda fluttuante** che gioca un ruolo determinante per sostenere le attività di ristorazione e di somministrazione bevande.

La domanda fluttuante può avere un peso sostanziale per la programmazione delle possibilità di sviluppo delle attività commerciali quando è rilevante l'apporto di una delle forme in cui si manifesta tale domanda:

- i flussi turistici;
- la gravitazione per gli acquisti;
- i flussi per lavoro;
- i flussi di traffico in transito.

Nella realtà di Castione della Presolana sono evidentemente i **flussi turistici** che costituiscono l'elemento di maggior peso nella domanda fluttuante.

La componente turistica, a sua volta, si articola in diversi segmenti, fra i quali prevalgono nettamente nella situazione locale i flussi legati alla cospicua presenza di seconde case ed il turismo alberghiero.

La presenza di un cospicuo patrimonio di seconde case è un elemento forte della struttura economica, oltre che urbanistica del comune. I dati del censimento 2001 consentono di fornire un quadro del rapporto tra abitazioni non occupate ed abitazioni complessive: a Castione della Presolana il numero di abitazioni non occupate risulta superiore a quello delle abitazioni occupate, costituendo l'82,6% del totale delle abitazioni.

Tab. 3 – Abitazioni occupate e non occupate

	<i>Abitazioni occupate</i>	<i>Abitazioni non occupate</i>	<i>Totale</i>	<i>% abitazioni non occupate</i>
<i>Castione della Presolana</i>	1.282	6.102	7.384	82,6
<i>Provincia di Bergamo</i>	376.962	87.879	464.841	18,9

Fonte: Censimento Istat della popolazione e delle abitazioni 2001

Il patrimonio immobiliare di Castione della Presolana si è sviluppato in misura cospicua negli anni settanta (circa il 40% delle abitazioni) e sessanta (23,5 %):

Tab. 4 – Epoca di costruzione delle abitazioni

	<i>Castione della Presolana</i>		<i>Provincia di Bergamo</i>	
	<i>V.a.</i>	<i>%</i>	<i>V.a.</i>	<i>%</i>
<i>Prima del 1919</i>	244	3,3	65.904	14,2
<i>Dal 1919 al 1945</i>	228	3,1	29.652	6,4
<i>Dal 1946 al 1961</i>	859	11,6	56.793	12,2
<i>Dal 1962 al 1971</i>	1.737	23,5	97.017	20,9
<i>Dal 1972 al 1981</i>	2.945	39,9	97.268	20,9
<i>Dal 1982 al 1991</i>	1.083	14,7	59.055	12,7
<i>Dopo il 1991</i>	288	3,9	59.152	12,7
<i>Totale</i>	7.384	100,0	464.841	100,0

Fonte: Censimento Istat della popolazione e delle abitazioni 2001

Il complesso delle abitazioni non occupate corrisponde a circa 24mila posti letto. In considerazione della doppia stagione turistica si può ritenere che l'utilizzo delle seconde case e delle case non utilizzate da residenti equivalga ad una popolazione residente addizionale di quattromila abitanti.

A questa occorre aggiungere i flussi del turismo di passaggio e del turismo giornaliero, con le punte del periodo invernale.

4. L'offerta di attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'analisi del sistema di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è stata basata sul numero di unità locali autorizzate. Pertanto, in base alla nuova normativa regionale, gli esercizi autorizzati ad operare con più di una delle tipologie previste dalla legge n. 287/1991 sono stati considerati come un'unica unità locale, essendo ormai decaduta per decorrenza dei termini la facoltà di cessione dei diversi rami d'azienda prevista dall'art. 24, comma 3, della l.r. n. 30/2003.

La rete di pubblici esercizi è costituita complessivamente da 69 unità, alla data della presente analisi; che operano in locali aperti al pubblico.

La **dinamica dell'offerta** ha fatto registrare una regressione rispetto alla situazione esistente nel 1998, anno di adozione dei parametri per il rilascio di autorizzazioni in base alla legge n. 25/1996. Alla precedente rilevazione risultavano operanti 73 esercizi, di cui 43 con attività di ristorazione, in prevalenza abbinata alla somministrazione di bevande, e 30 con attività di somministrazione di bevande. Si è, quindi, verificata una diminuzione nel numero di esercizi operanti e non sono stati utilizzati i contingenti di autorizzazioni previsti in base ai parametri comunali. A seguito di tale evoluzione risultano teoricamente disponibili attualmente 3 autorizzazioni per attività di ristorazione e 3 per attività di somministrazione bevande. Contingenti definiti "teorici", poiché la nuova normativa regionale prevede una sola tipologia di "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione" ed occorre, pertanto, ridefinire il numero di autorizzazioni rilasciabili sulla base dei nuovi indirizzi normativi.

Nella fase successiva all'entrata in vigore della legge regionale non si sono registrate cessioni di rami di attività da parte dei titolari di autorizzazioni comprendenti per uno stesso esercizio le tipologie a) e b) come definite dalla legge n. 287/1991, utilizzando la facoltà attribuita in via transitoria dall'art. 24 della l.r. n. 30/2003.

I dati esposti indicano, pertanto, una situazione quanto meno di equilibrio tra la domanda reale e l'offerta di attività di somministrazione.

Come si è detto la nuova normativa regionale ha superato la precedente divisione amministrativa delle tipologie dei pubblici esercizi, che comprendevano:

- a) esercizi per la ristorazione;
- b) esercizi per la somministrazione di bevande di ogni gradazione;
- c) esercizi in cui la ristorazione o la somministrazione di bevande sono svolte congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
- d) esercizi del tipo b) in cui è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione.

Pur avendo unificato le attività in una sola tipologia "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione" l'art.6 degli "Indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni...", prevede che gli esercizi assumano una denominazione in base all'attività prevalente svolta, definendo 11 tipologie di esercizi. Tale classificazione ha valore ai fini del monitoraggio delle attività di somministrazione, ma si riflette anche sui limiti che possono essere previsti dall'autorizzazione sanitaria e comporta, per chi era titolare di autorizzazione del tipo b) e d) ed intenda svolgere con la nuova autorizzazione attività di somministrazione di alimenti, la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L'analisi delle **tipologie di attività** indicate dagli operatori evidenzia, in primo luogo, una percentuale elevata di esercizi con attività miste, dato che sono state indicate 104 denominazioni a fronte di 69 esercizi operanti. L'abbinamento di attività è determinato, essenzialmente, da esercizi con prevalente attività di ristorazione che svolgono anche servizio di bar.

I bar – caffè rappresentano la tipologia più diffusa, dato che il 59,6 % delle denominazioni riguardano questo tipo di servizio; le attività affini (bar gastronomici, bar pasticceria, wine bar), hanno una limitata diffusione, dato che costituiscono complessivamente il 3,9 % delle tipologie di

attività. Si deve rimarcare, come si vedrà più avanti, che per meno della metà di questi esercizi la somministrazione di bevande è l'attività prevalente, mentre la maggior parte degli esercizi affiancano questa attività alla ristorazione che rappresenta l'attività prevalente.

L'attività di somministrazione di alimenti, con la denominazione più generale di ristorante – trattoria, corrisponde al 29,8 % delle denominazioni assunte, quindi a circa un terzo delle tipologie di attività. La somministrazione di alimenti è, integrata da 6 locali che svolgono attività di pizzeria e da un esercizio con caratteristica di self – service.

Aggregando gli esercizi in funzione delle due principali tipologie di attività prevalente sono presenti

- ◆ 38 esercizi per la ristorazione di cui 35 con annessa attività di bar;
- ◆ 31 esercizi per la somministrazione di bevande;

Il rapporto fra gli esercizi classificabili come bar e quelli classificabili come ristoranti è pari a 0,82, valore che è quasi la metà del rapporto rilevato dall'Istat nel censimento 2001 per le unità locali operanti in provincia di Bergamo (1,71).

Questi dati costituiscono indicatori significativi e rilevanti delle caratteristiche di Castione della Presolana e dei conseguenti riflessi sulle attività di somministrazione.

Oltre ad un numero elevato di esercizi in rapporto alla popolazione residente – aspetto su cui ci si soffermerà nella parte dedicata all'analisi del rapporto tra domanda ed offerta, la rete è caratterizzata sia dalla prevalenza di esercizi con attività di ristorazione, a fronte di un dato medio provinciale che indica una netta prevalenza degli esercizi per la somministrazione di bevande, sia da un elevato abbinamento nello stesso esercizio di attività di ristorazione e di attività di somministrazione di bevande. Indicatori strutturali di un sistema di attività operanti a servizio di un Comune caratterizzato da:

- una forte caratteristica turistica, in cui hanno un peso rilevante sia i flussi di fine settimana sia le seconde case, segmenti del mercato turistico che richiedono un'offerta di attività di ristorazione diversificata per livelli di spesa e per tipologia di servizio;
- una forte presenza del settore alberghiero, che in misura consistente integra i servizi svolti per la propria clientela con l'offerta di attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore di clienti esterni.

Tab. 5 – Tipologie di attività degli esercizi di somministrazione

Tipologie	N°	%
<i>A- Ristoranti – trattorie</i>	31	29,8
<i>B- Esercizi con cucina tipica regionale</i>	0	0,0
<i>C- Tavole calde - self service</i>	1	1,0
<i>D- Pizzerie e simili</i>	6	5,8
<i>E- Bar gastronomici e simili</i>	1	1,0
<i>F- Bar - caffè e simili</i>	62	59,6
<i>G- Bar pasticceria - gelateria e simili</i>	2	1,9
<i>H- Wine- bar, birrerie, pub, enoteche</i>	1	1,0
<i>I- Disco bar, piano bar, american bar</i>	0	0,0
<i>L- Discoteche, sale da ballo</i>	0	0,0
<i>M- Impianti sportivi</i>	0	0,0
Totale	104	100,0

Il peso del sistema alberghiero e delle attività ricettive appare con evidenza dalla tab. 6 che indica le attività annesse o a cui sono annessi gli esercizi per la somministrazione: su 69 autorizzazioni, 14 riguardano attività svolte da alberghi; a questi si aggiungono altre 3 autorizzazioni svolte in rapporto complementare con altre forme di ricettività.

Tab. 6 Attività annesse agli esercizi per la somministrazione

<i>Attività</i>	<i>N° esercizi</i>
<i>Albergo</i>	14
<i>Affittacamere</i>	1
<i>Campeggio</i>	1
<i>Casa per vacanze</i>	1
<i>Rivendita giornali</i>	2
<i>Rivendita tabacchi</i>	3

5. Il rapporto tra domanda ed offerta dei servizi di somministrazione

Alla base della valutazione del rapporto tra domanda ed offerta per le attività di somministrazione vi sono le caratteristiche della base economica, dell'assetto sociale e del territorio che determinano o comunque condizionano le possibilità di sviluppo del settore.

La componente turistica ha un peso determinante per la domanda di tali attività, notevolmente superiore a quello della popolazione residente. Infatti, se si applica un rapporto tra popolazione residente ed unità locali per la ristorazione e la somministrazione di bevande analogo al valore medio della provincia di Bergamo (3,9 esercizi per 1000 abitanti), la domanda dei residenti potrebbe reggere 13 esercizi.

Come si è visto, fra le caratteristiche della rete locale degli esercizi per la somministrazione vi è una consistente presenza di autorizzazioni rilasciate ad esercizi alberghieri perché possano svolgere un servizio di ristorazione anche per chi non è ospite dell'albergo. Si tratta, quindi, di un'attività integrativa a cui si può attribuire, in genere, un peso marcatamente inferiore rispetto a quello delle consumazioni dei clienti.

Anche volendo prescindere da questa componente vi è una domanda aggiuntiva rispetto a quella dei residenti che regge l'attività di almeno 42 esercizi. Se si applicasse a questa cifra il rapporto medio già indicato di 3,9 esercizi per mille abitanti, questa offerta corrisponderebbe ad una popolazione addizionale di 10.800 abitanti. Già le case non occupate da residenti corrispondono ad una presenza addizionale di quattromila abitanti.

A queste presenze occorre sommare i flussi rilevanti del turismo di transito o giornaliero: non vi sono elementi statistici adeguati per tradurre questi flussi in domanda addizionale, anche perché

occorrerebbe poter valutare la propensione alla consumazione di pasti e bevande, che è certamente più elevata per i flussi turistici rispetto a quella della popolazione residente, sia per necessità per il turismo di transito sia perché rappresenta un aspetto significativo nella fruizione del tempo libero per chi vive nelle seconde case o nella case in affitto.

La situazione di complessivo equilibrio nel rapporto tra domanda ed offerta è comprovato anche dall'assenza di esercizi a carattere strettamente stagionale.

I dati sulla *distribuzione territoriale degli esercizi* per la somministrazione mostrano una distribuzione articolata nelle cinque località in cui è divisibile – ai fini dell'analisi – il territorio comunale, riflettono un'adeguata diffusione del servizio, con caratteristiche legate alla specificità delle singole località, in particolare per quanto concerne il ruolo delle attività annesse agli alberghi e, conseguentemente del maggior peso degli esercizi per la ristorazione, che prevalgono marcatamente nelle zone di Bratto e Cantoniera. Gli esercizi operanti nel territorio comunale presentano una corretta ed equilibrata localizzazione, in funzione del servizio da offrire sia alle persone presenti e residenti nel comune, sia a quelle in transito sulla strada provinciale dall'ingresso a Castione della Presolana sino al passo della Presolana, sia, infine, agli utenti degli impianti sciistici del Monte Pora e della Cantoniera.

Tab. 7 – Distribuzione degli esercizi per località

<i>Località</i>	<i>N° esercizi</i>	<i>%</i>	<i>di cui:</i>		
			<i>Annessi ad alberghi</i>	<i>Prevalente ristorazione</i>	<i>Bar</i>
<i>1- Bratto</i>	<i>19</i>	<i>27,5</i>	<i>6</i>	<i>12</i>	<i>7</i>
<i>2- Cantoniera</i>	<i>13</i>	<i>18,8</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>5</i>
<i>3- Castione</i>	<i>19</i>	<i>27,5</i>	<i>1</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<i>4- Dorga</i>	<i>10</i>	<i>14,5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>5- Monte Pora</i>	<i>8</i>	<i>11,7</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>Totale</i>	<i>69</i>	<i>100,0</i>	<i>14</i>	<i>38</i>	<i>31</i>

6. Le tendenze evolutive della domanda e dell'offerta

La definizione delle possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni ad esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande deriva, in primo luogo, dalle previsioni di crescita della domanda locale per tali attività e dall'esigenza di elevare il livello di servizio laddove questo presenti delle carenze.

La crescita della **domanda complessiva** è determinata da:

- le previsioni di incremento demografico nell'arco del triennio di validità della programmazione comunale (art. 11 Indirizzi regionali per l'attuazione della l.r. n. 30/2003);
- le previsioni di incremento della spesa pro capite per pasti e consumazioni fuori casa;
- l'incremento dell'afflusso di consumatori dall'esterno per l'attivazione di nuove funzioni polarizzanti in grado di incidere sul livello dei consumi locali.

Le previsioni della *dinamica demografica* al 2011, formulate dal settore statistica della Regione Lombardia sulla base dei dati al 2001, indicano una sostanziale stabilità – se non un regresso - della popolazione residente. Anche se l'evoluzione negli anni successivi ha mostrato una tendenza positiva nel numero di residenti, la crescita della popolazione non è sufficiente per rappresentare un fattore di supporto alla previsione di nuove autorizzazioni, tanto più che - come si è visto – la rete di esercizi presenti nel territorio comunale è largamente rispondente alla domanda locale.

Quanto all'*incremento dei consumi pro-capite*, pur in assenza di rilevazioni statistiche attendibili sull'evoluzione della spesa in pasti e consumazioni fuori casa negli ultimi anni, appare difficile prevedere un aumento di tali voci di spesa, in particolare in termini di quantità di consumazioni, considerato che la più recente dinamica dei redditi e dei consumi ha fatto registrare la crescita di altre voci, sia per l'aumento dei costi per beni con minor flessibilità della spesa (abitazione, trasporti, sanità) sia per modificazioni nei modelli di consumo (comunicazioni) con la conseguente compressione di altre categorie. Inoltre il settore della ristorazione ha presentato negli ultimi anni un'accentuata dinamica dei prezzi, reale e avvertita, che ha generato una modificazione dei comportamenti dei consumatori, orientandoli verso le alternative in grado di offrire costi inferiori.

Una crescita della domanda complessiva, conseguente alla *presenza di funzioni polarizzanti*, potrebbe essere determinata dall'espansione dei flussi turistici. Tuttavia non vi sono, in questa fase elementi che consentano di supportare tale prospettiva.

La quantificazione del numero di autorizzazioni che possono essere rilasciate può essere definita sulla base di altre valutazioni:

- il *rapporto tra domanda ed offerta* del servizio;
- la considerazione di criteri che consentano la *necessaria flessibilità* all'evoluzione del settore.

La situazione attuale, sia in termini di esercizi operanti sia in termini di autorizzazioni rilasciabili (fatta salva l'esigenza di adeguamento alla nuova normativa), appare corrispondente ad un assetto equilibrato, come comprova la recente dinamica nel rilascio di autorizzazioni. Infatti, a fronte di alcune cessazioni di attività vi sono state richieste di autorizzazioni, motivate anche dall'esigenza di attivare la somministrazione di alimenti e bevande come servizio integrativo rispetto ad altre attività (artigianato alimentare, attività ricettive).

Si possono, pertanto, confermare le previsioni di espansione potenziale definite dalla normativa approvata in base alla legge n. 287/1991 e successive modifiche, riconducendo il numero di autorizzazioni rilasciabili alla nuova normativa. Pertanto, considerato che risultano tuttora rilasciabili 3 autorizzazioni per attività di ristorazione e 3 per attività di somministrazione bevande si ritiene di ricondurre le possibilità di espansione delle attività di somministrazione a 3 nuove autorizzazioni con la tipologia definita dall'art. 3 della l.r. n. 30 /2003.

Al fine di evitare rigidità normative per l'evoluzione del settore, considerato anche che la distribuzione territoriale degli esercizi è complessivamente equilibrata, il territorio comunale è considerato un'unica zona.

7. La normativa

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi esercizi o per il trasferimento di quelli esistenti sono integrati da una normativa comprendente tutti gli aspetti inerenti i rapporti amministrativi che intercorrono fra il Comune e gli operatori del settore, adeguando le procedure anche a quanto stabilito dalla recente legge n. 15/2005.

Per avere un testo di immediato riferimento anche per gli operatori la normativa include, sintetizzandole, le principali disposizioni normative introdotte dalla l.r. n. 30/2003 e dai conseguenti dispositivi attuativi.

NORMATIVA

Art. 1 Oggetto della normativa

Secondo il disposto dell'art.9 della l.r. N. 30/2003 le presenti norme hanno per oggetto la definizione delle procedure per le operazioni di:

- a) autorizzazione all'apertura dei pubblici esercizi, anche a carattere stagionale e temporaneo, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) variazioni nella localizzazione e nelle caratteristiche dell'esercizio;
- c) variazioni nella titolarità della conduzione dell'esercizio;

Inoltre sono definite le procedure da seguire per il rilascio di autorizzazioni alle attività di somministrazione che, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della l.r. n. 30/2003, non sono oggetto della programmazione comunale e regionale.

Costituisce attività di somministrazione la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, attività che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico appositamente attrezzata.

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti o bevande l'assaggio gratuito di essi, organizzato a fini promozionali o di scelta.

Come stabilito dall'art.11.1 degli "Indirizzi regionali... in attuazione della l.r. n. 30/2003" le presenti norme hanno validità triennale dalla data della loro applicazione..

Nelle presenti norme con l.r. n. 30/2003 si intende la legge 24 dicembre 2003 e con "Indirizzi regionali" il testo approvato con D.G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004.

Art. 2 Classificazione degli esercizi pubblici

Per l'esercizio delle attività oggetto della presente normativa viene rilasciata autorizzazione amministrativa che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 30/2003, prevede un'unica tipologia definita "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".

L'autorizzazione comporta la possibilità di somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore ai 21 gradi, fatti salvi i limiti stabiliti dall'art. 10 della l.r. n. 30/2003 per le attività di somministrazione svolte nell'ambito di impianti sportivi, fiere e sagre, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante, manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Gli esercizi pubblici hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che sono autorizzati a somministrare.

L'autorizzazione consente l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora previa dichiarazione all'interno della domanda di autorizzazione e lo svolgimento di giochi leciti (biliardo, calcetti, e simili). Non può essere richiesto un biglietto di ingresso ne forme simili di pagamento per assistere alle trasmissioni televisive.

L'installazione di apparecchi di gioco automatici ed elettronici, di cui all'art. 110 del TULPS, è assoggettata alla denuncia di inizio attività.

Si applicano le disposizioni e i divieti dettati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e i limiti numerici stabiliti dal DM. Economia e Finanze 27 ottobre 2003.

Come disposto dal 1° comma dell'art. 110 del TULPS, negli spazi destinati al gioco deve essere apposta la tabella dei giochi proibiti, predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco (art. 195 R.D. n. 635/1940 "Regolamento di esecuzione del TULPS").

In base all'art. 21 della l.r. n. 30/2003 non sono oggetto di autorizzazione amministrativa ne sono assoggettate alla disciplina delle presenti norme le attività di somministrazione svolte:

- a) all'interno delle strutture ricettive se limitate alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono presenti in occasione di ricevimenti e manifestazioni. Per queste attività è richiesto il possesso dei requisiti definiti dagli artt. 5 e 6 della l.r. n. 30/2003;
- b) nelle aziende dell'agriturismo e nelle attività di bed and breakfast, se limitate alle persone che vi soggiornano ed ai loro ospiti. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aziende agrituristiche è richiesto il possesso dei requisiti definiti dagli articoli 5 e 6 della l.r. n. 30/2003;
- c) nei circoli privati purché riservate ai soli soci.

Per tali attività occorre presentare la dichiarazione di inizio attività, prevista dall'art. 19 della legge n. 241/1990, con le procedure definite all'art. 7 delle presenti norme.

Art. 3 Articolazione in zone

In relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, degli indirizzi regionali il territorio comunale costituisce un'unica zona.

Art. 4 Caratteristiche dei locali

I locali in cui si svolge l'attività di somministrazione e le attrezzature connesse devono:

- rispondere ai requisiti di sorvegliabilità, come definiti dal D.M. Interno n. 564/1992 e successive modifiche;
- disporre delle certificazioni igienico – sanitarie, di sicurezza e, ove necessario, di prevenzione incendi;
- rispettare la normativa in materia di barriere architettoniche,
- disporre di parcheggi adeguati a garantirne la fruibilità e la funzionalità;
- garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;
- essere adeguati ai requisiti tecnici stabiliti dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003, in attuazione della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei locali per fumatori.

Art. 5 Condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni

Sulla base delle previsioni di evoluzione della domanda locale, del rapporto tra domanda ed offerta di attività di somministrazione, dell'analisi svolta sui rapporti tra il sistema degli insediamenti e della viabilità e la rete dei pubblici esercizi, nel triennio di validità dei presenti criteri possono essere rilasciate complessivamente 72 autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per l'apertura di nuovi esercizi od il trasferimento di esercizi esistenti non è previsto il rispetto di distanze minime.

Non sono assoggettate ai parametri numerici le attività di somministrazione di alimenti e bevande indicati al comma 4 dell'art. 8 della l.r. n. 30/2003, effettuate:

- 1) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi e simili che abbiano carattere prevalente. La prevalenza dell'attività di intrattenimento è valutata sulla base dei criteri definiti nella circolare 17 del 4 aprile 2005;
- 2) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali;
- 3) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole di ogni ordine e grado che effettuano la loro attività esclusivamente per il personale dipendente o per gli studenti;
- 4) al domicilio del consumatore;
- 5) da case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, purché svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali;

- 6) all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 6 Domanda di autorizzazione

Ogni domanda presentata per il rilascio di una nuova autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio, deve essere redatta su carta legale e deve contenere:

- a) le generalità del richiedente, quindi:
 - se persona fisica nome, cognome, data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale;
 - se persona giuridica la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita IVA;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) la documentazione, anche in forma di autocertificazione, atta a comprovare il possesso dei requisiti morali e professionali definiti negli articoli 5 e 6 della l.r. n. 30/2003;
- d) la superficie indicativa di somministrazione e di servizio. Qualora nell'esercizio sia svolta congiuntamente un'attività di vendita al dettaglio dovrà essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività.

Qualora la richiesta sia inoltrata da cittadini e da società non appartenenti all'Unione Europea o da cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, gli uffici comunali si avvalgono del supporto della CCIAA per verificare la rispondenza ai requisiti morali e professionali, secondo le normative internazionali in materia, come previsto dall'art.7 della l.r. n. 30/2003.

Alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati:

- 1) planimetrie dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata ad attività di somministrazione in mq sottoscritte da tecnico abilitato. Dalle planimetrie dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992;
- 2) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- 3) certificato di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei VV.FF. tramite l'ufficio delegato;
- 4) indicazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
- 5) documentazione di previsione dell'impatto acustico, ove richiesta dalla normativa vigente;
- 6) la certificazione igienico sanitaria attinente l'attività di somministrazione che si intende svolgere o la richiesta di autorizzazione sanitaria da trasmettere all'ASL tramite l'ufficio delegato;
- 7) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

La documentazione da allegare può essere presentata anche in fase successiva alla richiesta dell'autorizzazione, ma prima dell'inizio dell'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dall'accoglimento della richiesta.

La domanda presentata da Società, enti o persone giuridiche, deve essere firmata dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con le inerenti facoltà.

Art. 7 Dichiarazione e comunicazione inizio attività

Per le forme di somministrazione non assoggettate ai parametri numerici, definite ai punti da 1 a 5 nell'art. 5 delle presenti norme, deve essere depositata la dichiarazione prevista dall'art. 19 della legge n. 241/1990, come com'edificata dalla legge n. 80/2005 ed il richiedente, o la persona

preposta all'attività di somministrazione, deve possedere i requisiti soggettivi definiti agli artt. 5 e 6 della l.r. n. 30/2003.

Per gli esercizi di cui ai punti 1) (locali di intrattenimento) e 2) (aree di servizio), l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere compresa nell'autorizzazione per l'attività prevalente: lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve essere comunicata nella richiesta di autorizzazione e comporta il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, ove applicabili, e di quelle igienico sanitarie.

Per le altre attività non è rilasciata un'autorizzazione specifica per la somministrazione di alimenti e bevande, mentre è richiesto il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, ove applicabili, e delle norme igienico sanitarie.

La dichiarazione di inizio attività deve contenere:

- a) le generalità del richiedente, quindi:
 - se persona fisica nome, cognome, data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale;
 - se persona giuridica la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita IVA. Per le associazioni ed i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali deve essere indicato l'ente a cui aderiscono (art.2 D.P.R. n. 235/2001);
- b) l'ubicazione dei locali in cui intende esercitare l'attività;
- c) documentazione, anche in forma di autocertificazione, atta a comprovare il possesso dei requisiti morali e professionali definiti negli articoli 5 e 6 della l.r. n. 30/2003;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio. Qualora nell'esercizio sia svolta congiuntamente ad altre attività commerciali dovrà essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività.

In assenza di rilievi da parte dell'amministrazione comunale l'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, depositando contestuale comunicazione di inizio attività in Comune.

Qualora l'amministrazione comunale accerti la carenza di condizioni legittimanti lo svolgimento dell'attività, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di inizio attività, può emettere motivato provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività, invitando nel contempo a regolarizzare la situazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento comunale.

Art. 8 Comunicazione di inizio del procedimento

Entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione è rilasciata al richiedente una ricevuta recante l'indicazione dell'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, il funzionario responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale è possibile prendere visione degli atti.

Copia dell'avvio del procedimento per le richieste di nuove autorizzazioni è affissa all'albo pretorio per un periodo di giorni 45.

La data di presentazione della richiesta di autorizzazione al protocollo o la data del timbro postale in caso di spedizione della richiesta al protocollo determinano l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9 Rilascio o diniego dell'autorizzazione

Le richieste sono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione e l'autorizzazione amministrativa è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, sulla base

della valutazione della rispondenza ai limiti numerici, ai requisiti soggettivi dell'esercente ed ai requisiti normativi per l'esercizio.

L'autorizzazione è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro lo stesso termine deve essere trasmesso al richiedente l'indicazione del provvedimento di diniego, nel quale sono esposte le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda. Secondo le procedure stabilite dall'art. 10-bis della legge n. 241/90, come definito dalla legge n. 15/2005, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In tal caso i tempi del provvedimento iniziano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data motivazione nel provvedimento finale.

Qualora il richiedente si sia riservato di integrare la documentazione da allegare, è rilasciata negli stessi termini nota di accoglimento della domanda, mentre il rilascio dell'autorizzazione è formalizzato al completamento degli atti richiesti, nei termini previsti dal 3 comma dell'art. 6 delle presenti norme, verificata la loro conformità ai requisiti normativi. Dalla data di trasmissione della nota di accoglimento della domanda decorrono i termini riferiti al rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha valore a tempo indeterminato. Come stabilito dall'art. 9 della l.r. n. 30/2003, entro dieci giorni dall'emissione dell'autorizzazione, deve essere comunicata, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al Prefetto, al Questore, all'A.S.L. e alla Camera di Commercio.

Art. 10 Nomina di un delegato all'attività

La delega all'esercizio dell'attività di somministrazione può essere rilasciata sia da un'impresa individuale sia da società, associazioni, organizzazioni. L'esercizio della delega è subordinato a:

- l'indicazione della persona delegata nella richiesta di autorizzazione o in atti successivi, da comunicare al comune con le procedure indicate all'art. 18 delle presenti norme;
- il possesso da parte del delegato dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 5 e 6 della l.r. n. 30/2003.

Una persona può essere delegata alla gestione di un solo esercizio. Una ditta individuale o una società possono nominare più delegati, purché ciascuno di essi sia riferito ad un esercizio diverso. La delega deve essere fatta per iscritto e sottoscritta dal delegante e per accettazione dal delegato.

Art. 11 Distributori automatici di alimenti e bevande

Come stabilito dall'art. 17 del Dlgs n. 114/98 l'attivazione di distributori automatici di alimenti e bevande è soggetta ad apposita comunicazione all'amministrazione comunale e l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Peraltro, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della l.r. n. 30/2003, in caso di locali adibiti esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici si applicano le norme concernenti l'autorizzazione degli esercizi per la somministrazione.

Negli esercizi non assoggettati alla programmazione delle autorizzazioni, di cui all'articolo 5 delle presenti norme, e negli impianti sportivi l'installazione di apparecchi automatici per la distribuzione di alimenti e bevande è soggetta soltanto all'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Nei distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 12 Autorizzazioni temporanee

In occasione di eventi, manifestazioni, fiere o sagre o altre occasioni che determinano riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere temporaneo per la somministrazione di alimenti e bevande. Il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato al previo

accertamento del possesso dei requisiti morali e professionali, del richiedente e lo svolgimento dell'attività può essere subordinato alla verifica della rispondenza ai requisiti in materia igienico – sanitaria e di sicurezza.

Il rilascio di tali autorizzazioni non è subordinato a parametri numerici e non richiede il parere della Commissione prevista dall'art. 20 della l.r. n. 30/2003.

Art.13 Trasferimenti

Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di esercizi pubblici è atto dovuto.

Qualora nello stesso locale siano esercitate attività di vendita e attività di somministrazione di alimenti e bevande, le due attività possono essere trasferite separatamente in altra sede, fatto salvo quanto previsto dalla normativa per le rivendite di quotidiani e periodici.

Per i trasferimenti dell'attività di somministrazione, il titolare dell'autorizzazione deve presentare una comunicazione all'amministrazione comunale, allegando la documentazione idonea a comprovare la rispondenza dei locali alle norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sorvegliabilità, come previsto dall'art. 6 delle presenti norme.

Il comune trasmette, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, una presa d'atto della comunicazione. Il trasferimento può essere effettuato decorso tale termine, in assenza di rilievi ostativi da parte del comune.

Art.14 Subingresso

Il subentrante deve comunicare del trasferimento della titolarità, allegando documentazione idonea a comprovare l'effettivo trasferimento ed il possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti agli artt. 5 e 6 della l.r. n. 30/2003.

Ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 30/2003, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione d'esercizio e la sua reintestazione.

Qualora l'attività fosse sospesa, dovrà essere riattivata entro la data di scadenza della sospensione.

La domanda di voltura dell'autorizzazione amministrativa deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dalla data di acquisto del titolo per mortis causa o entro 60 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.

L'autorizzazione è volturata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato con la maggioranza indicata all'art.1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società.

L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società devono possedere i requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6, comma 1, della l.r. n. 30/2003. In caso di mancato possesso dei requisiti professionali, l'attività può proseguire a titolo provvisorio per un anno dalla data di decesso del titolare: entro tale termine il nuovo titolare dovrà acquisire i titoli professionali richiesti dallo stesso articolo.

Il termine di un anno può essere prorogato per altri sei mesi, su richiesta dell'interessato, motivata da ragioni a lui non imputabili.

La mancata rispondenza ai requisiti morali di cui all'art. 5 della l.r. n. 30/2003 determina la revoca dell'autorizzazione.

Art.15 Ampliamento

In caso di ampliamento dell'esercizio il titolare deve darne comunicazione agli uffici comunali, certificando o autocertificando la rispondenza dell'intervento alle normative in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria e di sorvegliabilità.

Alla comunicazione deve essere allegato quanto richiesto all'art. 6 delle presenti norme per gli atti ed i documenti che risultano modificati.

Gli uffici comunali trasmettono entro trenta giorni dalla data di ricevimento una presa d'atto della comunicazione. L'ampliamento può essere effettuato decorso tale termine, in assenza di rilievi ostativi da parte del comune.

Art. 16 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art.16 della l.r. n. 30/2003 l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti o bevande è revocata nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dell'esercizio entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) sospensione dell'attività dell'esercizio per oltre dodici mesi;
- c) perdita dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. n. 30/2003;
- d) qualora venga meno la rispondenza dei locali ai requisiti di sorvegliabilità, igienico – sanitari, di sicurezza e di prevenzione incendi. In tal caso la revoca è preceduta da un periodo di sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale i locali devono essere adeguati ai requisiti mancanti;
- e) la perdita della disponibilità dei locali da parte del titolare dell'autorizzazione, qualora il titolare non richieda entro sei mesi l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede;
- f) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- g) mancato avvio dell'attività in caso di subingresso o, in caso di subingresso per causa di morte, mancato adeguamento dell'erede ai requisiti professionali, entro un anno dal subentro.

Nel caso di cui al punto e), la revoca è preceduta dal provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.

I termini relativi ai provvedimenti di revoca per i casi a), b), d), e) possono essere prorogati in caso di comprovata necessità determinata da:

- a) ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico – sanitarie da parte della competente ASL;
- b) ritardo nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/ abilitazioni edilizie necessarie per avviare la sistemazione dei locali;
- c) incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali, iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi.

Della revoca dell'autorizzazione è data comunicazione alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, all'Azienda Sanitaria Locale e alla Camera di Commercio nel cui registro è iscritto il titolare.

Art. 17 Parcheggi

L'apertura di nuovi esercizi ed il trasferimento di quelli esistenti in nuovi locali, è subordinato alla creazione di spazi o parcheggi indispensabili per la funzionalità e la fruibilità degli stessi da parte dell'utenza.

Art.18 Orari e turni di attività

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 20 della l.r. n. 30/2003 e nei limiti definiti dalle circolari regionali n. 31 del 30 luglio 2004 e n. 17 del 4 aprile 2005, determina con proprio decreto i limiti per l'orario dell'attività. Con lo stesso atto sono indicate le ricorrenze in occasione delle quali è consentita la deroga alle fasce orarie stabilite.

Nel rispetto delle fasce orarie stabilite dal decreto sindacale gli esercenti possono scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana, adottare o meno un giorno settimanale di chiusura e possono effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune gli orari prescelti per la loro attività ed ogni eventuale modificazione degli stessi. Inoltre gli orari di apertura devono essere resi noti al pubblico con apposito cartello, esposto all'ingresso del locale.

Le modifiche occasionali degli orari, a livello giornaliero, per esigenze personali dell'esercente, non sono soggette a comunicazione.

Le attività di somministrazione a carattere misto che svolgono anche attività commerciale e/o di servizio, osservano la disciplina degli orari dell'attività dichiarata prevalente.

Le attività di somministrazione esercitate all'interno dei distributori di carburanti, collocati su strade extraurbane e su strade urbane, osservano gli orari di esercizio dell'impianto.

Art.19 Comunicazioni all'Amministrazione Comunale

Nei seguenti casi è prevista la semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla variazione:

- 1) inizio dell'attività e sottocategoria;
- 2) trasferimento dell'esercizio nel territorio comunale;
- 3) ampliamento della superficie di somministrazione;
- 4) nomina del delegato alla gestione;
- 5) sospensione dell'attività. Nel caso la sospensione debba protrarsi per più di un mese la comunicazione deve essere data almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, comunicandola anche all'autorità di pubblica sicurezza. La sospensione non può essere protratta oltre i dodici mesi;
- 6) cessazione di attività complementari, commerciali o inerenti l'attività dell'esercizio;
- 7) orari di attività;
- 8) cessazione dell'attività, allegando l'autorizzazione comunale.

Nei casi 1) e 2) dovrà essere comprovata la rispondenza dei locali ai requisiti di legge ed il conseguimento delle autorizzazioni/concessioni edilizie se dovute, con le procedure definite agli artt. 13 e 15 delle presenti norme.

Nel caso 3) dovrà essere allegata certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi del delegato.

In assenza di eccezioni si provvede alla registrazione della variazione sugli atti amministrativi e sulla autorizzazione d'esercizio, ove necessario.

Art. 20 Registrazione ed obblighi di esposizione

Della dinamica della rete dei pubblici esercizi è tenuta registrazione anagrafica presso il Comune.

In base al disposto della circolare regionale 31/2004 l'esercente ha l'obbligo di esporre all'interno del locale:

- l'autorizzazione o copie di denuncia inizio attività;
- tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande;
- tabella dei giochi proibiti;
- cartello indicante gli orari prescelti.

Ha, inoltre, l'obbligo di esporre *all'esterno del locale*:

- menù e prezzi relativi (solo per gli esercizi delle tipologie a), b), c), d) di cui all'art. 6 degli indirizzi generali);
- cartello indicante gli orari prescelti.

Art. 21 Commissione consultiva comunale

La Commissione consultiva prevista dall'art. 20 della l.r. n. 30/2003 è stata costituita con decreto del Sindaco, n. 40 del 27/07/2004, previa consultazione degli organismi indicati all'art. 1 della l.r. n. 30/2003.

Con apposito decreto è stabilito il norme per il funzionamento della stessa Commissione.

La Commissione Consultiva ha il compito di esprimere il parere obbligatorio non vincolante sulle materie ed argomenti stabiliti dal comma 2 dell'art. 20 della *legge regionale*.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito a:

- a) la programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
- b) la definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) la determinazione degli orari di attività;

Art.22 Sanzioni

In caso di infrazione alle norme in materia si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 della l.r. n. 30/2003.

INDICE

ANALISI

1	Finalità ed implicazioni della nuova normativa regionale	Pag. 2
2	La metodologia di lavoro	Pag. 3
3	La domanda per le attività di somministrazione di alimenti e bevande	Pag. 4
4	L'offerta di attività di somministrazione di alimenti e bevande	Pag. 6
5	Il rapporto tra domanda ed offerta dei servizi di somministrazione	Pag. 8
6	Le tendenze evolutive della domanda e dell'offerta	Pag. 9
7	La normativa	Pag. 10

NORMATIVA

Art. 1	Oggetto della normativa	Pag. 11
Art. 2	Classificazione degli esercizi pubblici	Pag. 11
Art. 3	Articolazione in zone	Pag. 12
Art. 4	Caratteristiche dei locali	Pag. 12
Art. 5	Condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni	Pag. 12
Art. 6	Domanda di autorizzazione	Pag. 13
Art. 7	Dichiarazione e comunicazione inizio attività	Pag. 13
Art. 8	Comunicazione di inizio del procedimento	Pag. 14
Art. 9	Rilascio o diniego dell'autorizzazione	Pag. 15
Art. 10	Nomina di un delegato all'attività	Pag. 15
Art. 11	Distributori automatici di alimenti e bevande	Pag. 15
Art. 12	Autorizzazioni temporanee	Pag. 16
Art. 13	Trasferimenti	Pag. 16
Art. 14	Subingressi	Pag. 16
Art. 15	Ampliamento	Pag. 17
Art. 16	Revoca e sospensione dell'autorizzazione	Pag. 17
Art. 17	Parcheggi	Pag. 18
Art. 18	Orari e turni di attività	Pag. 18
Art. 19	Comunicazioni all'Amministrazione comunale	Pag. 18
Art. 20	Registrazione ed obblighi di esposizione	Pag. 19
Art. 21	Commissione consultiva comunale	Pag. 19
Art. 22	Sanzioni	Pag. 19